

PROPAGANDA ELETTORALE E SONDAGGI, USO MEZZI TV E STAMPA: TERMINI E MODALITÀ

La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nelle seguenti leggi:

* legge 4 aprile 1956, n. 212 - "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";

* legge 24 aprile 1975, n. 130 - "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali";

* legge 10 dicembre 1993, n. 515 - "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

* legge 22 febbraio 2000, n. 28 - "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

Come è regolata la forma di propaganda tradizionale, mediante affissioni, comizi, volantini, altoparlanti

Agevolazioni postali e fiscali

A partire dal 14 marzo sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato in un collegio uninominale) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

Sono previste altresì, nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 18 della legge n. 515/1993).

Obblighi di informazione

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, sono tenute a informare i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali (art. 9 comma 2, della legge n. 28/2000).

Sondaggi politici ed elettorali

Dal 29 marzo 2008 vige il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati in un periodo antecedente.

I predetti sondaggi devono essere realizzati in conformità ai criteri obbligatori stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di tale periodo possono essere

diffusi con le modalità indicate dalla legge (art. 8 della legge n. 28/2000).

Uso mezzi tv e stampa

Le principali norme che regolano l'utilizzo dei mezzi di informazione durante la campagna elettorale sono contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché nei provvedimenti emanati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, previa consultazione fra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della normativa che disciplina la materia.

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Il 28 febbraio 2008 affissione, in tutti i comuni, del manifesto con il quale il sindaco porta a conoscenza degli elettori la data in cui si terranno le elezioni politiche.

Dal 29 febbraio 2008 al 2 marzo 2008 i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano presso il ministero dell'Interno il contrassegno con il quale intendono contraddistinguere la loro lista all'elezione della Camera, all'elezione del Senato, nella circoscrizione Estero della Camera e nella circoscrizione Estero del Senato.

Gli orari sono stabiliti dalla legge; essi sono tassativi e sono i seguenti: il 29 febbraio e 1 marzo 2008, dalle ore 8 alle ore 20; il 2 marzo 2008 dalle ore 8 alle ore 16.

Entro il 4 marzo 2008 (secondo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito dei contrassegni) il ministero dell'Interno restituisce ai depositanti, al loro domicilio eletto in Roma, un esemplare del contrassegno da loro presentato con l'attestazione che il deposito medesimo è regolare. Qualora un contrassegno non sia conforme alle disposizioni di legge, il ministero assegna al depositante un termine di altre 48 ore dalla comunicazione per regolarizzare il contrassegno.

Il 9 e 10 marzo 2008 i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano - presso gli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera (sono 27 e vengono costituiti presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale), presso gli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato (sono 20 e vengono costituiti presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della regione) e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma - le liste dei candidati relative a ciascuna circoscrizione o regione. Particolari modalità sono in vigore per la Valle d'Aosta (Camera e Senato) e per il Trentino - Alto Adige (Senato).

Gli orari in cui si depositano le liste dei candidati sono stabiliti dalla legge; essi sono tassativi e sono i seguenti: dalle ore 8 alle ore 20 del 9 e 10 marzo 2008.

Entro l'11 marzo 2008 (giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste), gli uffici esaminano la documentazione relativa alle liste dei candidati presentate e concludono in giornata le loro operazioni, salvo riunirsi il giorno dopo per deliberare in merito a correzioni formali o nuovi documenti.

Entro il 29 marzo 2008, i sindaci affiggono il manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione relativa all'elezione della Camera e quelle della regione relativa all'elezione del Senato."